INAIL

CONOSCERE IL RISCHIO

RADIAZIONI IONIZZANTI

2023

La documentazione per la sorveglianza fisica

1. Premessa

La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti è elencata all'art. 132 del d.lgs. 101/2020: l'esperto di radioprotezione[1], per conto del datore di lavoro, provvede ad istituirla e a tenerla aggiornata. Essa deve essere "*conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro*"[2]. La principale documentazione è costituita dalla "*scheda personale dosimetrica*" e dal cosiddetto "*registro di sorveglianza fisica*": quest'ultimo a sua volta deve contenere diverse tipologie di documenti - esplicitamente previsti al punto 5 dell'allegato XXIII del d.lgs. 101/2020. In quanto documenti ufficiali, questi devono essere "*compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, devono essere eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra le annotazioni successive sono barrati*"[3]. Nell'allegato XXIII del d.lgs. 101/2020 vengono inoltre previste dettagliate modalità sulle rilegature, sottoscrizioni del datore di lavoro e dell'esperto di radioprotezione, datazioni ecc., cui deve sottostare tale documentazione.

2. Scheda personale dosimetrica – normativa pregressa

La registrazione dei dati di esposizione per gli esposti a radiazioni ionizzanti da parte dell'esperto qualificato (ora esperto di radioprotezione) è prevista fin dal 1965; infatti l'art. 74 del d.p.r. 13.2.1964 n.185 stabiliva che:

"*Il datore di lavoro deve provvedere affinché l'esperto qualificato istituisca, tenga aggiornati e conservi i seguenti documenti:*

omissis

c) le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali....."

Inoltre, lo stesso articolo stabiliva che:

[1] Figura definita ai sensi del comma 39, art. 7 del d.lgs. 101/2020.

[2] Vedi d.lgs. 101/2020 allegato XXIII punto 3.

[3] Vedi d.lgs. 101/2020 allegato XXIII punto 12.1.

"*Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale possono essere determinate particolari modalità di tenuta delle predette documentazioni e approvati i modelli delle stesse*".

Quanto alla conservazione della documentazione: "*le schede personali devono essere conservate a cura del datore di lavoro, per almeno trenta anni dopo la cessazione del lavoro comportante un'esposizione alle radiazioni ionizzanti e comunque per tutta la durata della vita dell'interessato. In caso di cessazione dell'impresa prima del compimento dei termini di cui al comma precedente, il datore di lavoro deve consegnare i predetti documenti all'Ispettorato medico centrale del lavoro che provvede alla loro conservazione fino al compimento del periodo previsto dal comma precedente"*.

Le modalità per la tenuta delle schede dosimetriche sono state emanate dal Ministero del lavoro solo nel 1990 (decreto 449/90, pubblicato nel 1991).

In base a quanto riportato all'art. 6 del suddetto decreto "*la scheda personale dosimetrica di cui all'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, deve essere conforme al modello A allegato. Per i lavoratori esposti esclusivamente a rischio di irradiazione esterna da radiazioni elettromagnetiche può essere adottata la scheda personale dosimetrica modello B allegata*".

Per quanto riguarda le esposizioni pregresse, e quindi raccolte senza una modulistica standardizzata, lo stesso articolo prevede che "*nella scheda personale devono essere registrate le dosi accumulate, per irradiazione esterna e/o interna, durante eventuali precedenti periodi di esposizione lavorativa, da lavoro dipendente e/o autonomo. A tal fine il datore di lavoro deve richiedere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i relativi dati ai precedenti datori di lavoro, che sono tenuti a fornirli*" e che "*i dati relativi alle dosi accumulate in precedenti periodi di lavoro autonomo devono essere forniti dai lavoratori interessati*". Da notare che, come riportato nelle note dei moduli, "*l'acquisizione dei dati e notizie relativi a precedenti esposizioni professionali spetta al datore di lavoro. La firma dell'Esperto Qualificato ne attesta l'esatta trascrizione*".

In ogni caso è possibile, anche successivamente al 1991, trovare dei modelli diversi da quelli riportati nel decreto in quanto, sempre all'art. 6, è stabilito che "*il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per finalità o esigenze particolari, può autorizzare l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dai modelli approvati con il presente decreto, sempreché vi siano comunque inclusi i dati e le notizie in questi indicati*".

In base al decreto 449/90, per quanto attiene alla conservazione della documentazione, valevano le indicazioni precedentemente richiamate del d.p.r. 185/64.

3. Scheda personale dosimetrica – normativa attuale

La situazione relativa alle schede dosimetriche e alla loro conservazione cambia con il d.lgs. 230/95 che all'art. 81 recita: "*con decreto del Ministro del lavoro e della*

previdenza sociale, sentiti l'ANPA[4] e l'ISPESL[5], sono determinate le modalità di tenuta della documentazione [relativa alla sorveglianza fisica della protezione] e sono approvati i modelli". Le modalità per la tenuta della documentazione vengono stabilite qualche anno dopo dal d.lgs. 241/2000 (che aggiornava e integrava il d.lgs. 230/95). In questo caso si ha una "*scheda personale dosimetrica*" per l'esposizione sia esterna che interna e il "*libretto personale di radioprotezione*".

Su quest'ultimo, per l'attività di lavoratori esposti di categoria A svolta in zone controllate situate presso sedi diverse da quelle del datore di lavoro, le dosi venivano in un primo momento registrate dall'esperto qualificato dell'esercente per essere successivamente trascritte dall'esperto qualificato del datore di lavoro nella "*scheda personale dosimetrica*" del lavoratore.

Questa organizzazione della documentazione è di fatto rimasta invariata con l'entrata in vigore del d.lgs. 101/2020.

Il modello di "*scheda personale dosimetrica*" attualmente in vigore è riportato nell'allegato XXIII al d.lgs. 101/2020 (Modello B). Comunque, la scheda effettivamente utilizzata può essere diversa da quella riportata nel decreto in quanto "*è consentita l'adozione di schede dosimetriche diverse dal modello B, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso*"[6].

Per quanto riguarda la conservazione della scheda è stabilito che il datore di lavoro la conservi "*sino alla cessazione del rapporto di lavoro, o dell'attività dell'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, mantenendone successivamente copia per almeno cinque anni*"[7]. Inoltre, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell'attività d'impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti, tale documentazione deve essere trasmessa al Medico Autorizzato che, unitamente ai documenti sanitari di propria competenza, provvede a trasmetterla all'Inail.

Riassumendo, anche per lo stesso lavoratore esposto, la scheda dosimetrica può apparire in una molteplicità di formati, specie qualora la sorveglianza fisica sia stata a carico di differenti esperti qualificati/esperti di radioprotezione e/o il periodo di esposizione si sia accavallato con le varie evoluzioni normative.

La "*scheda personale dosimetrica*" è necessaria per i lavoratori classificati in categoria A o B[8] e, come suggerisce il nome, è personale per ogni lavoratore esposto. I dati presenti nella scheda devono essere aggiornati con cadenza almeno semestrale per i lavoratori di categoria A e almeno annuale per quelli di categoria B.

[4] Ora ISPRA.

[5] Ora INAIL.

[6] Allegato XXIII al d.lgs. 101/2020, punto 7.3.

[7] Art. 132, comma 3d del d.lgs. 101/2020.

[8] I lavoratori sono classificati, in funzione dell'esposizione, in "*non esposti*", "*esposti di categoria B*" ed "*esposti di categoria A*". Le modalità per la classificazione dei lavoratori sono riportate all'art. 133 del d.lgs. 101/2020.

4. Registro di sorveglianza fisica

Con il termine "*registro di sorveglianza fisica*" si intende una raccolta di documenti e informazioni elencati al punto 5 dell'allegato XXIII del d.lgs. 101/2020. Il Registro, introdotto in forma simile all'attuale dagli artt. 2 e 3 del decreto 449/90, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- *la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone;*
- *l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle caratteristiche fondamentali;*
- *l'annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell'attività massima detenibile dei radionuclidi e di quella impiegabile annualmente ai sensi dell'art.50 del presente decreto;*
- *le modalità di valutazione delle dosi individuali per lavoratori con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di valutazione utilizzate in caso di impiego di DPI e, nei casi applicabili, alla verifica della dose efficace impegnata, e le modalità di valutazione della dose efficace assorbita dall'individuo rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all'art. 130 del presente decreto legislativo;*
- *copia delle relazioni di cui agli articoli 109, comma 2[9], e 131, comma 1, lettere b), c), d) ed e)[10] del presente decreto, qualora l'Esperto di Radioprotezione non si avvalga della facoltà di cui al punto 4.2[11];*
- *gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all'art. 130, comma 1, lettera c) del presente decreto[12];*
- *gli esiti delle verifiche di cui all'art. 130, comma 1, lettera b), nn. 2), 3), 4) e 5) del presente decreto[13];*
- *gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente decreto;*
- *l'annotazione dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all'articolo*

[9] Valutazione preliminare di radioprotezione. Tale relazione, munita di data certa, deve essere presente anche nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 comma 2 del d.lgs. 81/08 per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.

[10] Classificazione dei lavoratori, frequenza di valutazione delle dosi e modalità per la sorveglianza fisica dei lavoratori e della popolazione.

[11] Allegato XXIII, punto 4.2 "*La documentazione di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, può essere costituita da relazioni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro".*

[12] Sorveglianza ambientale di radioprotezione per le zone controllate e sorvegliate.

[13] Prima verifica, verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione, delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione, verifica di conformità degli strumenti di misura.

130, comma 1, lettera b), n. 2 del presente decreto, con riferimento al relativo benestare di cui al comma 1, lettera b), n. 1), dello stesso articolo 130.

Vista la numerosità e l'eterogeneità dei documenti e delle informazioni raccolte nel registro, a differenza della "*scheda personale dosimetrica*", non viene previsto nella legge un modello a cui rifarsi.

Bibliografia

- Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Data di chiusura del documento

Novembre 2023

Conoscere il rischio

Nella sezione Conoscere il rischio del portale Inail, la Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza (Ctss) mette a disposizione prodotti e approfondimenti normativi e tecnici sul rischio professionale, come primo passo per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e la protezione dei lavoratori. La Ctss è la struttura tecnica dell'Inail dedicata alla valutazione del rischio professionale e alla promozione di interventi di sostegno ad aziende e lavoratori in materia di prevenzione e reinserimento lavorativo.

Per informazioni

ctss@inail.it